



## REGIONE SICILIANA

### Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo

Via Notarbartolo,9 – 90141 Palermo  
assessorato.turismo@certmail.regione.sicilia.it

### Dipartimento regionale del Turismo, Sport e dello Spettacolo

via Notarbartolo, 9 - 90141 Palermo  
tel. 091-7078114 – fax 091-7078010  
[direzione.turismo@regione.sicilia.it](mailto:direzione.turismo@regione.sicilia.it)

Posta certificata:  
[dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it)

### Servizio 7

“Professioni turistiche e Agenzie di Viaggio”  
tel 091-7078047 fax.091-7078123  
e-mail:[agenziediviaggio@regione.sicilia.it](mailto:agenziediviaggio@regione.sicilia.it)  
[giuseppe.librizzi@regione.sicilia.it](mailto:giuseppe.librizzi@regione.sicilia.it)

### U.O. S7.01

« Agenzie di viaggio e professioni turistiche »  
tel. 091-7078289 fax : 091-7078123  
e-mail:[agenziediviaggio@regione.sicilia.it](mailto:agenziediviaggio@regione.sicilia.it)  
[antonella.montagno@regione.sicilia.it](mailto:antonella.montagno@regione.sicilia.it)

Palermo, Prot. n. **22535** del 4 luglio 2018

rif. prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

OGGETTO: **Protezione in caso di insolvenza o fallimento.** D.Lgs. n.62 del 21 maggio 2018 “Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n.2006/2004 e la direttiva 2011/83 UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio” - (GU n.129 del 6 giugno 2018).

## AVVISO per le Agenzie di Viaggio

Il D.Lgs. n.62 del 21 maggio 2018, indicato in oggetto ed entrato in vigore il 1° luglio 2018, nel recepire la direttiva europea in materia di pacchetti turistici ha integralmente sostituito il Capo I del Titolo VI del D.Lgs. n.79 del 23 maggio 2011 recante il Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo.

In virtù di tale modifica le disposizioni inerenti la protezione in caso di insolvenza o fallimento (cd Fondo di Garanzia) prima disciplinate dall'art.50, c.2 sono oggi normate dall'art.47 “Efficacia e portata della protezione in caso di insolvenza o fallimento” del novellato Capo I “Contratti del turismo organizzato”.

Le nuove disposizioni prevedono maggiori garanzie a favore del viaggiatore per le ipotesi di insolvenza o fallimento da parte dell'organizzatore o del venditore.

In particolar modo il comma 2 del precitato art.47 prevede espressamente che: “I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché , se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rientro”.

Tale garanzia “e” effettiva, adeguata al volume di affari e copre i costi ragionevolmente prevedibili, gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri” (art.47,c.4) . In alternativa “al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto” (art.47,c.6).

In caso di mancato adempimento alle prescrizioni di cui al precitato art.47, sono state introdotte forme di tutela amministrativa e giurisdizionale attraverso l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie. Queste ultime prevedono espressamente la “sospensione dall'esercizio dell'attività da quindici giorni a tre mesi e, in caso di reiterazione, l'autorità competente dispone la cessazione dell'attività” (art.51-septies).

Ciò premesso, codeste Agenzie di Viaggio, oltre alla polizza assicurativa di cui all'art.19 “Obbligo di assicurazione” del Codice del Turismo che prevede che: “Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo stipulano congrue polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti” dovranno, altresì, provvedere a stipulare apposita polizza assicurativa che copra le ipotesi di insolvenza o fallimento o, in alternativa, ad aderire ad apposito fondo o garanzia bancaria.

In presenza di polizze e/o di adesione a fondi o a garanzie bancarie già definite ai sensi della previgente normativa ex art.50 del D.Lgs.n.79/2011 le stesse andranno adeguate alle nuove disposizioni.

Preme rilevare ancora una volta come tali disposizioni, previste a tutela del viaggiatore, costituiscono requisiti fondamentali a garanzia di un corretto esercizio dell'attività di Agenzia di Viaggio il cui mancato adempimento comporterà da parte di questo Dipartimento l'avvio di eventuali procedure, nel rispetto della normativa vigente, di sospensione e/o di revoca dell'autorizzazione.

Il dirigente U.O. S7.01  
F.to D.ssa Antonella Montagno Cappuccinello

Il dirigente del Servizio 7  
F.to Dott. Giuseppe Librizzi

Il Dirigente Generale  
F.to D.ssa Lucia Di Fatta